

Unione di Comuni “MEILOGU”

Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 25 del 30.12.2021

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - PRINCIPI

ART. 3 - TIPOLOGIE

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 6 - DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO

ART. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE

ART. 8 - DECADENZA DEL CONTRIBUTO

ART. 9 - UTILIZZO IMPROPRIO DEL PATROCINIO

ART. 10 - RESPONSABILITA'

Art. 11 - OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E PUBBLICAZIONE

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, i criteri e le modalità cui l'Unione deve attenersi per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici per le materie di propria competenza, ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'attivazione di progetti nei seguenti ambiti:

- *tutela e valorizzazione del territorio;*
- *protezione civile;*
- *sviluppo economico del territorio.*

2. Le norme del presente regolamento non si applicano, fatte salve motivate eccezioni:

- a) ai contributi, comunque denominati, erogati dall'Unione a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
- b) ai contributi, comunque denominati, erogati dall'Unione nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento dell'ente, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;
- c) alle somme, comunque qualificate, erogate dall'Unione a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
- e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali l'Ente abbia presentato ed ottenuto la candidatura.

ART. 2 PRINCIPI

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Unione garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
4. La concessione del contributo o di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate dall'Assemblea ed in coerenza con le funzioni esercitate dall'Unione stessa.

ART. 3 TIPOLOGIE

1. L'Unione non provvede all'erogazione di contributi ordinari a sostegno di attività ordinaria di enti o associazioni che operano nel territorio, lasciando tale intervento ai singoli comuni.
2. L'Unione può concedere dei contributi straordinari, sotto forma di denaro erogato a sostegno di particolari eventi a carattere straordinario nelle materie di cui all'art.1, di particolare interesse e non ricorrenti, organizzati sul territorio dell'Unione ed a beneficio di tutta la popolazione del Meilogu e giudicati di particolare rilievo.
3. Gli avvisi per la presentazione delle domande di contributo devono essere preceduti da apposito provvedimento della Giunta, che approva il programma generale delle iniziative da realizzare.
4. L'Unione può procedere al riconoscimento del patrocinio ossia al riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione dell'Ente.

5. Previamente all'atto di impegno della spesa e alla corretta imputazione sugli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente, al fine di una corretta allocazione delle risorse, sia in termini di denaro che di prestazioni a favore dei percipienti, dovrà essere redatto un piano finanziario specifico che soddisfi le ordinarie richieste di chiarimento eventuale della Corte dei Conti.

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici:
 - a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio dell'Unione e che siano iscritte negli appositi registri;
 - b) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio dell'Unione.
3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti dell'Unione o dei comuni associati o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici.
4. Il Patrocinio dell'Unione può essere concesso, oltre che ai soggetti elencati ai precedenti commi, anche a enti e istituzioni no profit quali: istituzioni scolastiche, ordini e collegi professionali, università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale, nonché altri enti nazionali ed esteri di particolare e straordinaria rilevanza che svolgano attività attinenti le finalità istituzionali dell'Unione;

Il Patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione morale a iniziative proposte da soggetti terzi e ritenute meritevoli per le finalità sociali, culturali o scientifiche, attinenti ai fini istituzionali e statutari dell'ente, promosse da soggetti pubblici e privati.

La concessione del Patrocinio è esclusivamente a titolo gratuito e non può comportare per l'ente impegni, oneri o obblighi di erogazione di qualsivoglia contributo finanziario, né la fornitura di servizi di supporto e/o l'assunzione di altre obbligazioni (comunque configurate), né la compartecipazione a spese organizzative degli eventi patrocinati.

È possibile riconoscere il patrocinio non solo per iniziative che vengano svolte all'interno del territorio dell'ente, ma anche per quelle che vanno oltre i confini dello stesso, e che abbiano la finalità di attribuire rilevanza all'immagine del territorio.

Tali iniziative devono rispondere alle finalità di interesse collettivo riconducibili ai principi generali dello statuto dell'ente e del presente regolamento.

ART. 5 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Una volta chiusi i termini di presentazione delle istanze il Responsabile del procedimento, verificato il rispetto dei termini, delle modalità e dei requisiti di ciascuna istanza, procederà all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di massima di seguito riportati e di quelli meglio specificati dal relativo bando.

- *livello di coinvolgimento del territorio;*
- *rispondenza con le finalità indicate nel progetto approvato e grado di utilità sociale, formativa, culturale e civica;*
- *Rappresentatività del soggetto richiedente (esperienza, radicamento, associati etc)*
- *livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;*
- *originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento, rilevanza dell'attività svolta per la comunità;*
- *quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;*
- *quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;*
- *grado di compartecipazione delle spese, capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento;*
- *gratuità o meno delle attività programmate;*
- *livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse;*
- *Iniziative a favore delle fasce più deboli della popolazione (minori, disabili, anziani etc).*

ART. 6 DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO

1. I soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare una richiesta di contributo straordinario al protocollo dell'ente a seguito di avviso di cui all'art. 3 c.3 oppure richiedere di propria iniziativa all'Ente con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.
2. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
 - *denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA e/o codice fiscale;*
 - *descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Unione, con l'indicazione delle modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all'utilizzo di volontari;*
 - *dettagliato preventivo di spesa;*
 - *quota di spesa che si intende coprire con il contributo dell'Unione, che comunque non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;*
 - *requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, sotto forma di breve curriculum;*
 - *dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private;*
 - *impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell'iniziativa;*
 - *dichiarazione in merito all'accessibilità delle persone svantaggiate;*
 - *attestazione che indichi l'applicabilità o meno delle ritenute fiscali;*
 - *tutto ciò che nelle linee guida o nel bando verrà ritenuto necessario dettagliare;*
3. La domanda sottoscritta dal rappresentante legale deve essere inoltrata esclusivamente al protocollo.
4. Esaurita l'azione per cui si chiede il contributo o, nei casi in cui il contributo viene erogato, con dettagliata motivazione, prima dell'azione a supporto dell'attività prevista, al termine dell'attività, sarà necessario produrre un rendiconto di come è stato speso o sarà speso detto contributo, fornendo anche la relativa documentazione che attesti la regolarità fiscale delle azioni svolte.

5. La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i. e all'accesso generalizzato di cui al D.lgs. 33/2013.
6. L'Istruttoria è svolta dal Responsabile del procedimento e la Giunta decide in ordine alla concessione del contributo straordinario dando conto nella deliberazione delle valutazioni effettuate sul progetto (prima in caso di bando, successivamente se a istanza di parte).
7. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio dell'Unione devono presentare domanda all'Amministrazione con le modalità individuate in specifica direttiva approvata con provvedimento della Giunta.

ART. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE

1. L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto di cui all'articolo 6,
2. In casi eccezionali si procederà all'erogazione di un acconto massimo del 30% e di successive liquidazioni per stati di avanzamento; in tal caso l'erogazione sarà supportata da una dettagliata motivazione e verrà rendicontata a consuntivo.
3. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
4. L'ente o associazione percipiente un contributo può coprire la quota di spesa non coperta da contributo mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, altre spese documentate e/o mediante le attività volontarie dei propri associati.
5. La quota relativa alle attività di volontariato, il cui ammontare non potrà superare il 5% del costo totale dell'iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, dovrà essere oggetto di specifica e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario.
6. Entro il termine dei 60 giorni successivi alla realizzazione dell'evento o manifestazione finanziata con i fondi dell'ente, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare regolare documentazione di spesa, nel rispetto di ciò che viene di seguito elencato e meglio specificato nel bando:
 - relazione circa l'attività svolte;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000, di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite per l'iniziativa oggetto del contributo, con in allegato tutte le fatture acquisite, le ricevute fiscali, parcelle di eventuali professionisti;
 - dichiarazione dei contributi già ottenuti o ufficialmente riconosciuti da altri enti e istituzioni, per la medesima iniziativa/manifestazione..
7. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche con riferimento all'assenza di barriere architettoniche, o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate.
8. Tutta la documentazione (brochure, dépliant, manifesti e quant'altro) prodotta in occasione dell'evento o iniziativa finanziata/patrocinata deve riportare il logo dell'Ente, secondo le indicazioni e le prescrizioni grafiche fornite dall'ufficio competente e riportare la seguente dicitura *"con il contributo dell'Unione di Comuni Meilogu"*.

ARTICOLO 8 DECADENZA DEL CONTRIBUTO

L'ufficio competente è tenuto a pronunciare la decadenza del contributo, nei seguenti casi:

- in mancanza della rendicontazione entro i termini stabiliti di cui al precedente articolo;
- in caso di presentazione di rendicontazione sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- in caso di modifiche sostanziali rispetto al progetto inizialmente presentato.

La pronuncia è disposta non oltre 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

ART. 9 UTILIZZO IMPROPRIO DEL PATROCINIO

L'uso improprio o illegittimo del logo o dei riferimenti dell'Ente e delle altre forme di comunicazione previste con la concessione del patrocinio, in difformità a quanto previsto nel presente Regolamento, comporta la revoca del Patrocinio e l'impossibilità per l'ente di ottenere il Patrocinio per future iniziative, nonché l'avvio di eventuali azioni a tutela per l'eventuale risarcimento dei danni, anche in riferimento al possibile danno all'immagine.

In caso di revoca della concessione del Patrocinio nessuna pretesa di rimborso di spese sostenute o di risarcimento danno, né diretto né indiretto, potrà essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi a qualunque titolo coinvolti nell'iniziativa per la quale il Patrocinio era stato concesso.

ART. 10 RESPONSABILITA'

L'Amministrazione non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

Art. 11 OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E PUBBLICAZIONE

1. Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale. Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione gli atti dirigenziali che impegnano le somme o dispongono benefici economici, debbono avere in allegato anche il curriculum del soggetto incaricato ed il progetto selezionato, reperibili sotto forma di link. Dovrà altresì essere sempre indicato l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento di attribuzione del contributo.